

PARTECIPAZIONI FRA RIVALUTAZIONE (FINANZIARIA 2010), ESENZIONE, V. ART. 68, COMMI 6- BIS) E 6-TER) DEL TU) E RIDUZIONE DELL'EXEMPTON

Sommario: 1. ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE REINVESTITE; 2. LA RIVALUTAZIONE DEI TITOLI (FINANZIARIA 2010).

1.ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE REINVESTITE

Il legislatore, con una norma strutturale di sistema, v. art. 68, commi 6-bis, 6-ter TU aggiunti dall'art. 3 del DL 25 giugno 2008, n.112, ha introdotto un regime esentativo da tassazione dei *capital gains*¹, "qualificati" e "non" - v. art. 67 TU, lettere c) e c-bis) - originati da atti "realizzativi" dei soci (non imprese) di società preesistenti, appunto defiscalizzati se reinvestiti (utili) entro due anni dal realizzo attraverso sottoscrizioni del capitale sociale (equity) in sede di prima costituzione o di aumento di quello preesistente ovvero acquisizione delle quote di partecipazioni in nuove, omologhe iniziative economiche. **La legislazione premiale, ripete l'esperienza di modelli di incentivazione adottati in altri Paesi; il riferimento è a quello francese sulle società unipersonali per il venture capital.** Profili oggettivi plurimi, multilaterali richiesti nell'agevolazione *de qua*, v. *infra* alludo ad es. alla sovraordinata anzianità nelle quote dismesse - possesso triennale, criterio LIFO, v. art. 67, comma 1-bis TU per le acquisizioni progressive - obliterata anche dalle società partecipate "cedute", esistenti da meno di sette anni e all'omogeneità, identità produttiva di tali società e di quelle "acquisite", le quali devono svolgere la medesima attività. Nelle ipotesi di operazioni straordinarie della società ceduta - travaso delle posizioni soggettive - il computo temporale sulle "nuove" partecipazioni ricevute in concambio deve essere seguito tenendo conto anche del periodo di vita di ciascuna delle società fuse, incorporate o scisse. Nella specie, la legislazione premiale "libera" il riversamento di quelle utilità in capitale di rischio; non scontreranno oneri fiscali ultronei nella prospettiva del prefato reinvestimento, v. condizione

¹ Sulla sovraordinata classificazione dei profili reddituali nelle rendite finanziarie, sdoppiate fra redditi di capitali e redditi diversi, v. TINELLI, *Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi, AA.VV.*, Padova, 2009, 69 ss., il quale esamina la norma "filtro" di qualificazione, conversione reddituale dei proventi di cui all'art. 6 TU sulla delimitazione dell'area di impositività del tributo.

sospensiva consolida i benefici fiscali invocati (fattispecie a formazione progressiva). Decade la studiata neutralità - effetto risolutivo, *reversal* dei benefici fiscali goduti - con il comportamento inerte, passivo del contribuente, per decorrenza inutile - quelle risorse, non reinvestite nel sistema impresa, vulnerato lo spirito premiale - del termine biennale di quiescenza dei plusvalori, cui riferire cronologicamente il loro necessario reinvestimento, comunque “coperti”, fino al verificarsi della prefata condizione, dal differimento del prelievo (il regime non è opzionale). Pertanto, la riallocazione di quei plusvalori in *start up*, cristallizza la studiata neutralità fiscale (esclusione dei tradizionali prelievi progressivi ovvero proporzionali i primi resi più invasivi dal comma 1 dell’art. 1 del DM 2 aprile 2008; la quota di dividendo, *recte* plusvalenza tassata è stata elevata al 49,72%, la modifica si è resa necessaria per garantire l’invarianza complessiva di tassazione, posto che l’aliquota IRES è stata ridotta dal 33% al 27,5%), in assoluta adesione con il sovraordinato, norma primaria, effetto di immissione nell’economia attiva di nuove e maggiori risorse non svilite dai “ratei” fiscali. Limitatamente a quest’ultimi, i *gains*, in base alla divisione per comparti, v. le macroclassi di cui alle lettere c) e c-bis) art. 67 TU, fruiscono della tassazione limitata al 40% o 49,72% (partecipazioni qualificate, per possesso superiore al 25% del capitale sociale o l’alternativo criterio dei diritti di voto per possesso degli stessi superiore al 20% dei voti esercitabili in Assemblea Ordinaria), ovvero integrale mediante imposizione sostitutiva del 12,5% (partecipazioni non qualificate individuate per esclusione rispetto alla partecipazione qualificata dianzi delineata). Vedremo diffusamente oltre che, la futura (1 gennaio 2009) minore “esclusione” prevista per *gains* qualificati - v. DM 2 aprile 2008, art. 1, comma 1, la quota di plusvalore tassata è elevata al 49,72% - accrescerà l’*appeal* del recente affrancamento (Finanziaria 2010) previsto dalle varie leggi che quasi senza soluzione di continuità (parastrutturali) hanno consentito la rivalutazione dei costi di acquisto dei titoli, a partire dal 1 gennaio 2002 per sterilizzare il prelievo ordinario. In presenza di cessioni di titoli o diritti (warrant, options) mediante le quali possono essere acquistate le partecipazioni, la percentuale dei diritti di voto e di partecipazione, *retro* illustrata, deve essere calcolata prendendo a riferimento tali percentuali virtualmente collegabili alle partecipazioni che

possono essere acquistate attraverso i predetti titoli o diritti (con il superamento o meno delle spiegate percentuali di diritti di voto e di partecipazioni indicate nella lett. c) del comma 1 dell'art. 67 TU si applicherà l'ordinaria disciplina contenuta nel comma 1, lettere c) e c-bis) articolo cit.). Il beneficio fiscale introdotto dal DL 25 giugno 2008, n. 112, art. 3 (esclusione del prefato prelievo) è esteso anche ai contratti di associazione in partecipazione, cointeressenza, agli strumenti finanziari ibridi indipendentemente dalla loro definizione formale (v. art. 44, comma 1, lett. a) TU sulla loro assimilazione alle partecipazioni per essere remunerati in base ai risultati della società emittente) non necessariamente *equity*. Il riferimento è ai diritti partecipativi e non ovvero emessi anche in mancanza di apporto che condividono l'alea di rischio delle quote di partecipazioni - godono del medesimo regime fiscale degli utili. Infatti, osserva *supra*, sull'assimilazione degli strumenti non *equity* alle azioni anche quando sia prevista la restituzione integrale dell'apporto (strumenti di debito), posto che tale circostanza è equiparabile ad un diritto di partecipazione al patrimonio. Il legislatore della riforma del TUIR, v. DLgs. 344 del 12 dicembre 2003, utilizzo quale criterio selettivo sull'assimilazione degli strumenti finanziari alle azioni, il collegamento, radicamento esclusivo ai risultati economici della società emittente, con l'effetto deteriore (imponibili pieni, non opera l'esclusione parziale propria delle azioni) che per gli strumenti finanziari con remunerazione promiscua ovvero parte anche da interessi, l'equiparazione *de qua* non si applica. L'esenzione *de qua*, verificata la sua collocazione nell'art. 68 del TU (redditi diversi) è limitata ai gains realizzati nella cessione a titolo oneroso delle partecipazioni (diritti assimilati), alludo alla compravendita, permuta, *datio in solutum*, conferimenti costituzione usufrutto e cessione dello stesso. Dunque, i plusvalori realizzati "internamente" ovvero veicolati, erogati dalla società partecipata, v. differenziali da recesso, esclusione, riscatto e liquidazione, in quanto altrove regolamentati (art. 44 TU), ovvero configurando redditi di capitale, scontreranno prelievi ordinari - vi deve essere, nella prospettiva della legislazione premiale, v. *infra* anche recente rivalutazione, una discontinuità soggettiva nel realizzo di quelle utilità erogate, liberate appunto da terzi (cessionari nuovi soci della società compravenduta, con i benefici fiscali in esame).

Sui profili oggettivi dell'esenzione di cui al DL 25 giugno 2008, n. 112, il legislatore richiede il dirottamento dei capital gain realizzati in una società che esercita la medesima attività di quella "ceduta" (è sufficiente che le attività ricadono nel medesimo studio di settore, sebbene contraddistinte da un diverso codice ATECO). Tale requisito, ricorre anche quando la prima svolge plurime attività di impresa inclusa quella agevolata, a tale fine è sufficiente che la società in cui si reinveste abbia ricavi prevalenti nel settore di attività in cui la società ceduta aveva ricavi prevalenti. La norma *de qua*, oblitera l'esenzione del *capital gain* realizzato (non è un regime opzionale ma strutturale); tali plusvalori ovvero la loro imposizione è sempre sospesa, differita al mancato riversamento in nuove attività di impresa (un periodo di sospensione del prelievo, durante il quale la plusvalenza è temporaneamente non imponibile, diventando definitivamente esente con lo studiato reinvestimento). Si vuole dire che, non vi sarà alcun obbligo dichiarativo per i plusvalori monetizzati (tassazione per cassa dei redditi di natura finanziaria), quando risulta integrato il pre-requisito multilaterale dell'anzianità, *retro* illustrato, riferito sia al possesso da parte del socio delle quote che alla società ceduta, cioè costituite da meno di sette anni e possedute da meno di tre dal soggetto che le cede; una sovraordinata moratoria fiscale (ultrattività) su tali plusvalori obliterati dal prefato pre-requisito oggettivo cronologico (il regime non è opzionale). Dunque, con il mancato reinvestimento di quelle utilità - decade il regime premiale - si avrà il riassorbimento retroattivo senza profili sanzionatori degli oneri fiscali quiescenti². Un effetto *reversal*, risolutivo, con riliquidazione postuma dei gains non tassati e non dichiarati; si applicheranno le aliquote progressive, v. partecipazioni qualificate, dell'anno di realizzo degli stessi in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuto essere tassata (non vi sono invasive sanzioni espresse o improprie). Si ricostituisce la stessa situazione impositiva³ che si sarebbe manifestata se la plusvalenza ovvero la

² V. cir. Agenzia Entrate del 10 aprile 2009, n. 15/E sugli effetti della decadenza del regime premiale, in cui si osserva che...*il recupero delle maggiori imposte dovute, in caso di mancato reinvestimento delle plusvalenze al termine di due anni dal loro conseguimento, deve avvenire con riguardo al periodo di imposta in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuto essere tassata. Il versamento della maggiore imposta, maggiorata degli interessi e senza l'applicazione di sanzioni, deve essere effettuato dal cedente ovvero dall'intermediario o dal gestore.*

³ V. ANDREANI-TUBELLI, *L'esenzione per le plusvalenze reinvestite in imprese start up*, in Corr. trib., 2009, 1506 ss., gli A. sugli effetti deteriori decadenziali del regime premiale ovvero sul mancato reinvestimento della plusvalenza

sua rilevanza fiscale non fosse stata *medio tempore* sospesa. **Il recupero di tali somme avviene in maniera differente in relazione alla natura della partecipazione (qualificata o meno) e del regime di tassazione prescelto delle relative plusvalenze. Tale prelievo differito, veicolerà dall'intermediario se l'attività ceduta rientra nel regime di risparmio amministrato o gestito. Quest'ultimo, dovrà monitorare il decorso del biennio, al fine di comunicare nella dichiarazione (quadro SO) i dati relativi alla cessione divenuta imponibile. Nel risparmio gestito, il riassorbimento dell'esenzione goduta avviene attraverso una rettifica del risultato di gestione di segno contrario a quella operata al momento della cessione esente. Nell'amministrato, decorso il biennio, sarà il contribuente a fornire all'intermediario la relativa provvista; la sua inerzia verrà obliterata dal modello 770 quadro cit. Per i contribuenti in regime dichiarativo, limitatamente alle partecipazioni non qualificate liquideranno l'imposta sostitutiva del 12,5% nella dichiarazione relativa all'anno in cui è scaduto il cit. biennio, gravando tale imposta degli interessi maturati in tale orizzonte temporale. Per le partecipazioni qualificate, la riliquidazione delle imposte dovute per mancato reinvestimento, è effettuata a cura del contribuente nella dichiarazione di tale anno rideterminando il reddito complessivo di quello diverso, anteriore in cui la plusvalenza doveva essere originariamente assoggettata.**

Il biennio in cui effettuare il reinvestimento detassato decorre dalla percezione del gain⁴, ancorchè il profilo testuale della norma primaria potrebbe ingenerare interpretazioni diverse attraverso le seguenti locuzioni *entro due anni dal loro conseguimento* (evoca nella sua accezione civilistica la data della cessione maturazione della stessa e non quella del corrispettivo). Difatti, non si comprende come si possa reinvestire una somma che non si è percepita. Pertanto, anche nel caso di

realizzato, alludo alla collocazione strutturale della medesima nell'anno in cui avrebbe dovuto rilevare o in alternativa in quello nel corso del quale termina il periodo di sospensione, aggiungono che *.....soluzione prescelta dall'Agenzia delle entrate (la prima) appare sicuramente equa sotto il profilo degli effetti impositivi che ne derivano, in quanto consente il ripristino della medesima situazione che si sarebbe venuta a creare in assenza del periodo di sospensione.*

⁴ V. circ. cit., n. 15/E sull'orizzonte temporale per il necessario reinvestimento, si aggiunge che *...il termine di due anni, entro il quale è necessario reinvestire la plusvalenza in imprese in start up, decorre dalla percezione del corrispettivo della cessione. Pertanto, in caso di rateazione del corrispettivo, detto termine deve essere computato dalla data di percezione di ogni singola rata del corrispettivo con riguardo alla sola parte della plusvalenza così realizzata.*

corrispettivi dilazionati - la tassazione segue sempre il criterio di “cassa” - il biennio richiesto ai fini dell’esonazione decorre dal momento percezione delle singole tranche, con l’effetto asimmetrico che il gain differito originato dalla stessa cessione di partecipazione potrebbe avere regimi fiscali differenziati, ovvero essere solo in parte detassato (il reinvestimento è parziale). Il passaggio testuale “plusvalenze conseguite” va interpretato nel senso di “plusvalenze percepite” reinvestite successivamente al loro incasso. La norma primaria, non impone una permanenza minimo, alludo al mantenimento dell’investimento - il “nuovo” che ha “liberato” fiscalmente la prima cessione i cui proventi hanno finanziato l’acquisto della società - per un periodo di tempo minimo, con l’effetto che il sottoscrittore potrebbe cedere nell’immediato i titoli acquisiti, monetizzando nuovamente la plusvalenza esente. La fattispecie *de qua*, potrebbe ricadere nella clausola antielusiva dell’art. 37/bis del DPR 600/73. L’esonazione, trova un limite dimensionale negli investimenti, esclusi gli immobili, realizzati dalla società ceduta (multiplo di cinque) nei cinque anni precedenti la cessione (“copertura”), per cui un volontario differimento della medesima al fine di consentire nuovi investimenti nella società ceduta, potrebbe “liberare” maggiori gains. Il parametro dell’esonazione, ovvero il cit. “multiplo di cinque” (importo massimo dell’esonazione) va modulato sulla quota di partecipazione detenuta dal socio, con l’effetto deteriore che si riduce proporzionalmente in base ad essa appunto non totalitaria (si evita un amplificazione del beneficio per il numero dei diversi soci). E’ evidente, che l’agevolazione potrà autogenerarsi in senso verticale (multilateralità) si vuole dire che, poiché la detassazione è condizionata all’acquisizione di *equity*, v. quote in società preesistenti o *newco*, per cui colui che vende la società destinataria di quella ricchezza detassata, realizzata in esenzione dal nuovo socio, potrà a sua volta, unitamente a quest’ultimo invocare il regime di neutralità sui plusvalori realizzati se ovviamente altrove reinvestiti.

2.LA RIVALUTAZIONE DEI TITOLI (FINANZIARIA 2010)

Il recente provvedimento, v. comma 229 dell’art. 2 della legge Finanziaria 2010, L. n. 191, relativo alla rinnovata opportunità di procedere entro il 31 ottobre 2010 (asseverare perizia e versamento annuale prima rata del prelievo sostitutivo) alla rivalutazione delle quote di partecipazione, titoli e

diritti plusvalenti, posseduti al 1 gennaio di tale annualità (riedizione, riapertura dell'affrancamento inaugurato dall'art. 5 L. 448/2001), interviene in un rinnovato contesto normativo dove plurimi, invasivi interventi multilaterali del nostro legislatore hanno obliterato la disciplina fiscale dei redditi finanziari. Si vuole dire che, tali sopravvenute innovazioni, v. *infra*, rispetto all'ultimo provvedimento di rivalutazione, L. 244/2007, riducono l'*appeal* della "riapertura" *de qua* (opzione per l'imposta sostitutiva 2% o 4%). Difatti, i plusvalori latenti neutralizzati dalla rivalutazione, sono "realizzati" senza ultronei gravami fiscali, v. plusvalenze sospese *retro* illustrate, se reinvestiti in *start up* ex art. 68, c. 6-bis e 6-ter TU⁵ - il che rende inutile l'affrancamento se non si verifica alcun effetto risolutivo, decadenziale della moratoria (v. mancato reinvestimento delle medesime). Ancora il sovraordinato effetto accrescitivo del valore fiscale dei titoli cui riferire le successive vicende "realizzative" (*benefit* dell'adesione) viene "liberato" da alternativi "indolori" regimi opzionali. Il riferimento è allo scudo fiscale - ha trovato nella Finanziaria una nuova scadenza al 30 aprile 2010, con maggiorazioni di aliquota 6% e 7% - sulla rivalutazione da "dichiarazione riservata" degli strumenti finanziari anche "partecipativi", *equity*, posseduti all'estero (patrimonializzazioni di evasioni lì realizzate ovvero lì allocate e travasate dall'Italia) che consente, v. *infra*, la libertà di adozione da parte del contribuente di un valore intermedio dei titoli "riemersi" - costituirà il nuovo valore fiscale oltre ad essere tale misura preclusiva delle future attività istruttorie, cd. franchigia da accertamento - compreso fra quello storico e quello corrente risultante da perizia. Il costo è commisurato al valore dichiarato in autonomia dal contribuente, osserva *supra* sull'intervallo di valori cui riferire anche il cit. effetto "estintivo", e non al maggior valore di perizia. L'inibizione da accertamenti fiscali opera nei limiti del valore scudato, per cui i plurimi effetti positivi dello stesso (rivalutazione e franchigia) sono inversamente proporzionali rispetto ai minori imponibili dichiarati, v. *infra* sul concorso di rivalutazioni nella riemersione dei plusvalori latenti. In altri termini, vi potrà essere la preferenza per l'utilizzo dei valori di perizia per i titoli posseduti illegalmente all'estero

⁵ V. FERRANTI, *Il complesso regime di esenzione per capital gains reinvestiti in società in fase di start up*, Corr. trib., n. 35/2008, 2809 ss.

nell'ambito dello scudo fiscale, anche se tale istituto ha costi più onerosi rispetto alla rivalutazione *de qua* - minori aliquote sostitutive - ma potrebbe essere ugualmente preferito per sterilizzare le future attività accertative, v. *infra* sul legame fra tali istituti (effetti multilaterali dello scudo ovvero rivalutazione ed effetti estintivi che abilitano la sua preferenza rispetto all'affrancamento di nuova introduzione). Se gli imponibili accertati vulnerano quelli dichiarati, sull'esubero l'azione dell'Ufficio viene ripristinata e "liberata". Ancora, potrebbe verificarsi anche il concorso delle prefate legislazioni (Finanziaria 2010 e scudo fiscale per conseguire plurimi effetti multilaterali ovvero fiscali e procedurali, *retro* illustrati) sulla rivalutazione opzionale dei titoli li allocati, ossia l'utilizzo combinato della dichiarazione riservata per regolarizzare le attività estere, indicando il valore storico - si applicherà l'aliquota del 5% ovvero 6% per le nuove adesioni - e della rivalutazione da Finanziaria 2010 (meno onerosa 2% o 4%) per affrancare, obliterare i valori "correnti" delle medesime (una distribuzione degli imponibili). E' evidente che su tali scelte oltre riprese, peserà la sovraordinata e risolutiva osservazione alludo all'effetto preclusivo delle attività istruttorie - franchigia da accertamento - il quale opera fino a concorrenza dei valori indicati nella dichiarazione riservata (quest'ultimi se violati in "accertamento", si avrà la decadenza della protezione da scudo, con il limite superiore della franchigia cit.). Pertanto, per minori imponibili dichiarati attraverso lo scudo fiscale minori saranno le tutele nelle future attività di accertamento ("liberate"). In questo rinnovato contesto normativo, rispetto all'ultima rivalutazione dei titoli, influisce anche la recente, v. L. 244/07 (riduzione dell'aliquota IRES dal 33% al 27,5%), invasiva rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo degli utili e delle plus/minusvalenze da partecipazioni "qualificate", v. decreto 2 aprile 2008, con il quale si è stabilito che tali componenti reddituali concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72%, anziché del 40%, in modo da portare il prelievo complessivo società/socio al 43% (invarianza della tassazione in relazione alla cit. riduzione dell'aliquota legale IRES). Dunque, "l'esclusione parziale" degli imponibili inaugurata dalla riforma IRES, v. DLgs. 344/03, in futuro (utili prodotti dal 2008) sarà minore, verificato lo spostamento del prelievo IRES sul socio per

garantire un prelievo ultroneo, aggiuntivo IRPEF tale da portare quello complessivo nella misura *de qua* (43%) che è l'aliquota marginale IRPEF. La disciplina transitoria reca una presunzione di distribuzione delle riserve utili formatesi prima del 2008, le quali scontreranno una tassazione al 40% avendo già subito un maggior prelievo IRES (33%). Pertanto, l'interesse alla rivalutazione *de qua*. sarà amplificato per colui che detiene partecipazioni "qualificate" secondo i parametri indicati nell'art. 67 TU - per quelle "non qualificate" il regime fiscale resta invariato - in quanto tali *assets* scontano dal 1 gennaio 2009 un maggiore onere fiscale a prescindere dal periodo di maturazione dei maggiori valori incorporati dai titoli (determinano la plusvalenza unitariamente senza possibilità di tener memoria dei diversi periodi di maturazione della stessa, al fine di attribuire ad essi una diversa misura di concorso alla formazione del reddito). Invece, per le componenti omologhe ovvero i dividendi è stato osservato che la disciplina transitoria è favorevole nella misura in cui nella fiscalità delle future delibere di distribuzione vi è il prioritario riassorbimento delle riserve formatesi prima del 2008 (esclusione del 60%), le quali si considerano esitate con preferenza rispetto alle altre assoggettate ad una minore IRES, v. la nuova aliquota del 27,5%. La riapertura dei termini per la rivalutazione pone un problema interinale, v. *infra* "rimborso", non secondario per le partecipazioni possedute al 1 gennaio già "affrancate" (duplicazione di prelievo per concorso di aliquote sostitutive sui medesimi valori, emersi nelle pregresse adesioni). Vi può essere l'interesse ad affrancare i plusvalori latenti nel frattempo maturati rispetto all'ultima rivalutazione, con l'effetto deteriore di una nuova tassazione per quelli invece già cristallizzati ovvero tassati in passato. Difatti, l'imposta sostitutiva grava sul valore di perizia - si perde memoria della stratificazione dei valori che si vanno formando, neutralizzati nelle varie rivalutazioni - per cui tale contribuente potrà recuperare i versamenti effettuati presentando un'istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/73 (si evita il cumulo di oneri fiscali sulle rivalutazioni nel frattempo succedutesi). Invero, per i versamenti dovuti in base alla precedente rivalutazione, oggetto di rateazione, si interrompe il versamento delle rate non scadute. Il prefato veicolo endoprocedimentale per recuperare i versamenti già effettuati, è soggetto ad un rigoroso termine decadenziale di 48 mesi, il quale

decorre dal versamento rivelatosi successivamente indebito per sopravvenuta riapertura dei termini della rivalutazione. Pertanto, la decadenza *de qua* potrebbe essere maturata, se dal primo versamento sono decorsi più di 48 mesi, v. ris. 236/E/2008, per cui il rimborso non sarebbe più esperibile (rate versate prima del 2006)⁶. Invero, l'attualità del rimborso rivive attraverso una condivisa interpretazione di sistema (si ritrovano le coerenze perdute), trovando altrove la sua regolamentazione ("copertura" normativa), alludo alla norma strutturale di cui all'art. 21 DLgs. 546/1992 (contenzioso fiscale), che abilita il rimborso dei versamenti erronei nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione (v. riapertura da Finanziaria 2010). L'opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto dei titoli si perfeziona con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva, ovvero della prima rata (pagamento rateale) con l'effetto deteriore che in caso di omesso versamento delle rate successive, l'opzione resta inalterata nei suoi effetti, mentre quelle rate sono iscritte a ruolo. Prima di analizzare le prefate legislazioni concorrenti, va ricordato che la riapertura *de qua* ha la finalità sovraordinata di attualizzare (affievolire) le plusvalenze future; eludere il prelievo "progressivo" ovvero proporzionale - 12,5% per le partecipazioni non qualificate - che graverebbe sulle medesime invece neutralizzato attraverso indolori, alternative aliquote proporzionali sostitutive 2% o 4% (il 2 novembre 2010 scade il versamento dell'intera imposta sostitutiva o della sua prima rata). Pertanto, in caso di cessione delle partecipazioni affrancate, la base imponibile da assoggettare ad imposizione andrà computata tenendo conto, in luogo del costo di acquisizione delle partecipazioni stesse, del valore rideterminato quale risultante da perizia. E' evidente il *benefit* fiscale nell'adesione quesita, cioè la conversione legale di aliquote progressive in quelle minori (IRPEF)

⁶ V. ANDREANI-GIOMMONI, *Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e partecipazioni non quotate*, in Corr. trib., 2010, 291 ss., gli A. nell'esaminare la posizione di coloro che hanno aderito in passato alle varie rivalutazioni ovvero riaperture cicliche della rivalutazione *de qua*, i quali sono interessati al recente provvedimento, v. Finanziaria 2010 (cumulo di oneri fiscali sugli stessi plusvalori affrancati) osservano che...*il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva versata in dipendenza di precedenti norme che consentivano la rivalutazione di cui trattasi insorge nel momento del versamento dell'imposta dovuta per l'effettuazione dell'ultima rivalutazione, e non al momento del versamento dell'originaria imposta sostitutiva: ciò perché in assenza del successivo provvedimento normativo con cui vengono riaperti i termini per eseguire la rivalutazione ed il conseguente versamento del relativo tributo, non si verificherebbe affatto il presupposto del rimborso previsto dall'art. 38 DPR 602/73, non ricorrendo in tal caso alcun errore materiale.*

proporzionali, cit., per lucrare, obliterare il divario fra le medesime. Il valore rideterminato, può essere utilizzato in sede di determinazione delle plusvalenze qualificabili nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) TU (eventuali minusvalenze non sono deducibili). Dunque, riprendendo la ben nota stratificazione reddituale di cui all'art. 6 TU - le "categorie" individuano la fonte degli arricchimenti fiscalmente rilevanti (attività, atti, situazioni possessorie e così via) - il rimborso della partecipazione a seguito di recesso, esclusione del socio o liquidazione della società non possono godere della rivalutazione, in quanto rientranti nell'ambito dei redditi di capitale o di partecipazione, v. art. 47, co. 7 TU, costituiscono utili (gli esuberi) nè il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva a suo tempo versata (sulla qualificazione come reddito di capitale dell'eccedenza *de qua* v. Cir. Min. 4 agosto 2004 n. 36/E, cir. n. 16/E del 22 aprile 2005). Invero, nelle società personali, tali differenze positive "realizzate" dal socio (solo i plusvalori latenti nella partecipata, in quanto le riserve utili sono già tassate sugli stessi v. *infra*), alludo ai valori in esubero rispetto ai costi fiscali delle partecipazioni possedute - ex sé già rideterminate in "trasparenza fiscale", v. art. 68, co. 6 TU sull'incorporazione dei redditi veicolati in tale regime dichiarativo, per ragioni preclusive della doppia imposizione giuridica - costituiscono redditi di impresa, pertanto ugualmente esclusi dalla rivalutazione *de qua*. Lo stesso dicasi, per gli esuberi emersi nella veicolazione delle riserve patrimoniali, riducono il costo fiscale della partecipazione; tali eccedenze costituiscono redditi di capitale v. art. 47, comma 5 TU, trattandosi di un reddito derivante dall'impiego di capitale e non derivante da un evento realizzativo della partecipazione inquadrabile come tale fra le fattispecie che danno luogo a redditi diversi di natura finanziaria. Dunque, sulla fiscalità delle prefate differenze positive, non ci si deve far fuorviare dal fatto che la norma faccia esclusivo riferimento alla riduzione *de qua* e non anche alla tassazione delle eccedenze in quanto non può che essere redditualmente rilevante la differenza fra quanto ricevuto e quanto investito in società. Pertanto, permane la qualificazione di utile anche per la parte di tali eccedenze per le quali si attinge da riserve di capitale. Il principio della (non) tassazione nella restituzione dei conferimenti è ispirato alle coerenze di sistema, per cui il rimborso degli stessi

conferimenti iniziali è neutra fiscalmente, similmente all'effettuazione dei conferimenti che aumentano il costo della partecipazione. Il quale costituisce il limite superiore dell'invarianza fiscale nell'annullamento delle quote, *recte*; rimborso, ossia al di sopra di esso vi sarà sempre tassazione, osserva *supra*. La rivalutazione di una quota destinata ad essere trasmessa *mortis causa* sarà del tutto inutile, poiché per l'erede il valore fiscalmente riconosciuto coinciderà con la frazione di patrimonio netto contabile della società ceduta per tale via alla data del decesso (neutralizzati avviamenti e plusvalori latenti). Invero, l'erede dovrà proseguire il versamento rateale del dante causa, pur non avendo alcun interesse. Nell'ipotesi di recesso atipico, "liberato" dalla riforma del diritto societario, v. art. 2473, penultimo comma, c.c., con cessione preferenziale delle quote ai soci ovvero ai terzi da questi previamente individuati - non si verifica la riduzione del patrimonio con annullamento delle quote - si configura un atto produttivo di redditi diversi anziché di redditi di capitali, per cui resistono gli effetti della rivalutazione. La tassazione delle suddette attività finanziarie segue un criterio di cassa, ma comunque presuppone il perfezionamento della cessione, con l'effetto che eventuali anticipazioni sono fiscalmente differite nell'anno in cui perfeziona la cessione. Il valore rideterminato delle quote, come *retro* illustrato, è utilizzabile sia nella tassazione proporzionale delle plusvalenze "non qualificate" - non rileva il regime impositivo, v. "dichiarazione", "gestito" e "amministrato" - che in quella progressiva "da dichiarazione" di quelle "qualificate" (attualizzazione delle plusvalenze latenti nei due macrosistemi impositivi). Pertanto, in ragione del succitate modalità applicative del prelievo sulle attività finanziarie, la rivalutazione è indifferente rispetto ad essi, cambiando solo la misura dell'aliquote più onerose per quelle "qualificate". La rivalutazione, potrà utilmente combinarsi a *spin off* immobiliari per cartolarizzare cespiti da dismettere attraverso le nuove quote (potrebbe integrare fattispecie elusiva, v. art. 37/bis DPR 600/73). Il riferimento è alle scissioni, successive ad una rivalutazione, con l'effetto che i suoi effetti si estenderanno alla beneficiaria attraverso la ripartizione proporzionale del costo fiscale rivalutato, v. circolare n. 98/00.

Sui profili soggettivi di applicazione della nuova opportunità da Finanziaria 2010, rimane inalterato l'impianto normativo previsto dagli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, va ricordato che i titoli rivalutabili devono essere avulsi dal regime di impresa, v. risolutivo richiamo, osserva *supra*, ai redditi diversi (possono rivalutare anche le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 TU). L'opzione potrà essere esercitata anche dai non residenti, per le partecipazioni "imponibili" in società residenti che non siano riferibili alle stabili organizzazione (nel qual caso resterebbero attratte nel reddito di impresa). Invero, al di là della presunzione di extraterritorialità per i non residenti, estesa dal Dlgs. n. 259/1999, con la conseguente esclusione oggettiva del prelievo, v. art. 23, co. 1 TU, per le plusvalenze non qualificate da partecipazioni negoziate (la rivalutazione non si applica ai titoli quotati), prescindendo dal luogo in cui essi sono residenti (Paesi a fiscalità ordinaria, a bassa fiscalità con o senza scambio di informazione), va ricordato che l'opzione per la rivalutazione, non sarà esercitata quando i redditi diversi sono esenti da imposizione in quanto realizzati da soggetti residenti in Paesi convenzionati. Difatti, in tale eventualità il prelievo viene traslato nel territorio di residenza del beneficiario, con l'effetto che saranno esclusi dall'agevolazione i soggetti non residenti per i quali appunto le plusvalenze non sono imponibili per effetto di apposite previsioni contenute nelle convenzioni contro la doppia imposizione. Ancora sui profili soggettivi ovvero sulle esclusioni va aggiunto che non rivalutano le entità giuridiche prive di soggettività tributaria, v. Stato, regioni, comuni ecc., nonché i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione e i fondi di investimento immobiliare. Sono rivalutabili i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni ecc.). L'affrancamento potrà essere parziale, limitato ad una parte della partecipazione, ma il prelievo proporzionale sarà dovuto nella misura prevista per la tipologia di partecipazione posseduta. I titoli rivalutabili devono essere posseduti al 1 gennaio 2010 e la perizia deve essere redatta entro il 31 ottobre di tale anno. Non sono rivalutabili i titoli ricevuti per successione o donazione, intervenuta successivamente al 1 gennaio 2010, in

quanto gli eredi e i donatari non possono considerarsi possessori dei suddetti beni a tale data. Il versamento può essere cumulativo, cioè riferito ad una pluralità di titoli o terreni; occorre indicare in dichiarazione il valore di ogni *asset* (circ. n. 81/E del 6 novembre 2002). E' possibile procedere alla rivalutazione anche delle partecipazioni in società di fatto corrente fra gli eredi dell'imprenditore defunto (assimilata a una società di persone ex art. 5, comma 3 TU).

AVV. FABIO CIANI

UNIVERSITA' ROMA TRE